Sentenza n. [redacted] pubbl. il [redacted]

RG n. [redacted]

n. [redacted] r.g.

Repert. n. [redacted] del [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma - Sezione X Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [redacted] del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno [redacted] avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente

tra

[redacted] (C.F. [redacted]

rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed alla comparsa di costituzione "di nuovo difensore" dagli avv.ti [redacted] e [redacted] con studio in [redacted] alla [redacted] di [redacted] n. [redacted] e dagli avv.ti [redacted] e [redacted] con studio in [redacted] alla [redacted] n. [redacted]

attrice

e

[redacted] S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. [redacted] elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Orazio Marucchi n. 5 presso lo studio dell'avv. Ciro Fiore che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

nonchè

[redacted] S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted] alla [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5916707e2686417cf87d5cace2e5e15

terza chiamata in causa

CONCLUSIONI

Per l'attrice: "condannare … [redacted] S.R.L. … a versare … la somma complessiva di euro [redacted] … o quella - maggiore o minore - che all'esito della eventuale espletanda C.T.U. verrà ritenuta provata e congrua, oltre interessi legali come per legge". Con vittoria di spese.

Per la parte convenuta: "dichiarare la nullità dell'atto di citazione ed in ogni caso rigettare" la domanda; "in via … gradata nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea …, condannare … [redacted] S.p.a. … a manlevar[la] e tener[la] indenne … dall'eventuale pagamento di ogni e qualsiasi somma dovuta per qualsiasi titolo e causale"; "in ogni caso condannare l'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.". Spese refuse.

Per la terza chiamata in causa: "dichiarare la nullità della domanda risarcitoria … avanzata nei confronti della [redacted] srl e conseguentemente la domanda di manleva"; "in ogni caso rigettare ogni avversa pretesa"; "in via subordinata nella denegata ipotesi in cui fosse accertato un … inadempimento della [redacted] srl …, accertare e dichiarare, in ogni caso, ex art.1227 II co.c.c., che alcun risarcimento è dovuto"; "[s]i aderisce alla richiesta di parte convenuta … di condanna di parte attrice ex art.96 III co.c.p.c.". Spese refuse.

FATTO E DIRITTO

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 591670f7e2666417cf87d5cace2e5e15

Con atto di citazione notificato il [redacted] conveniva giudizio [redacted] s.r.l. per sentirla condanna al pagamento di € 44.880,00 ovvero di quella somma "maggiore o minore … ritenuta provata e congrua". A sostegno della domanda l'istante esponeva che "[n]ell'estate del 2020 …, in cerca di una casa da acquistare per andarci a vivere", aveva reperito "sul sito [redacted] S.r.l. l'annuncio relativo alla vendita di un immobile … libero, al prezzo di € 115.000,00"; che dopo una prima proposta di acquisto in data 9/7/2020 per € 100.000,00, non accettata dai venditori, aveva formulato una seconda proposta in data 30/10/2020 per € 103.000,00, accettata il giorno successivo; che in entrambe le proposte l'immobile era indicato come "libero" e ne era prevista la consegna "<<libero da cose e persone alla stipula del rogito notarile>>"; che il contratto definitivo era stato concluso il 17/12/2020, con previsione dell'immissione nel possesso entro il 15/3/2021; che soltanto dopo la stipula, presso l'abitazione dei venditori ed alla presenza dell'agente immobiliare, le era stato mostrato un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, con scadenza a distanza di circa un anno e mezzo, del quale, secondo quanto riferitole dal venditore, l'agenzia aveva ricevuto copia al momento del conferimento dell'incarico; che, a fronte delle proprie contestazioni, le era stato assicurato che l'immobile sarebbe stato comunque liberato entro il termine pattuito; che, non essendo intervenuta la consegna, aveva promosso un procedimento di mediazione nei confronti dei venditori e dell'agenzia, raggiungendo un accordo soltanto con i primi; che era stata immessa nel possesso dell'immobile mediante consegna delle chiavi soltanto il 2/3/2022; che l'agenzia immobiliare, in

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 591670f7e2686417cf87d5cace2e5e15

violazione degli obblighi di informazione, correttezza e diligenza professionale gravanti sul mediatore, le aveva taciuto l'esistenza della locazione, inducendola ad acquistare un immobile che altrimenti non avrebbe acquistato, peraltro ad un prezzo superiore almeno del 15-20% rispetto al suo valore, e le aveva cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali, anche in ragione dei disagi e dello stress conseguenti alla mancata disponibilità dell'abitazione.

Si costituiva [redacted] s.r.l. eccependo che l'attrice era stata informata della locazione sin dalle visite all'immobile, svoltesi alla presenza dei conduttori; che l'indicazione dell'immobile come "libero" nelle proposte era stata richiesta dalla stessa acquirente per ottenere un mutuo pari all'intero prezzo di acquisto; che la [redacted] aveva comunque proceduto all'acquisto, accettando la consegna differita al 15/3/2021; che il successivo ritardo nell'immissione nel possesso era imputabile esclusivamente ai venditori, i quali, nell'accordo raggiunto in mediazione, si erano obbligati a corrisponderle una somma pari alle rate del mutuo sino alla consegna; che pertanto non sussisteva alcuna violazione di obblighi professionali. Concludeva, quindi, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione per genericità e per il rigetto della domanda e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la [redacted] s.p.a. per essere manlevata in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva [redacted] s.p.a., aderendo alle difese della convenuta circa la conoscenza della locazione da parte dell'acquirente, l'insussistenza di un inadempimento del mediatore e la genericità e carenza di prova dei danni dedotti. Eccepiva inoltre la

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5916707e2686417cf87d5cace2e5e15

parziale inoperatività della polizza rispetto alla richiesta di restituzione della provvigione di € 4.880,00, trattandosi di obbligazione restitutoria estranea alle perdite patrimoniali assicurate, e l'applicazione dell'art. 1227, co. 2 c.c. sul presupposto che l'attrice, pur consapevole della locazione, aveva confermato la volontà di acquistare l'immobile. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di nullità della domanda attrice e, comunque, per il rigetto della domanda di manleva.

Prodotta documentazione, assunta prova testimoniale e precisate le conclusioni all'udienza dell'8/7/2026, la causa veniva ritenuta per la decisione dall'istruttore in funzione di giudice unico con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità della citazione sollevata da [redacted] s.r.l., fondata sulla genericità delle allegazioni relative ai danni dei quali l'attrice ha chiesto il risarcimento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, co. 4 c.p.c. e 163, co, 3 nn. 3 e 4 c.p.c., la nullità della citazione per vizi attinenti all'individuazione della domanda presuppone l'omissione o l'assoluta incertezza del suo oggetto, ovvero la mancanza dell'esposizione dei fatti che ne costituiscono il fondamento. La verifica deve essere condotta attraverso l'esame complessivo dell'atto, tenendo conto anche delle indicazioni istruttorie e dei documenti richiamati, e non sulla base di una lettura isolata delle conclusioni. La sanzione processuale riguarda, dunque, carenze tali da impedire l'identificazione della pretesa e dei suoi elementi costitutivi, mentre non consegue alla mera incompletezza dell'esposizione di

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 591670f7e2686417cf87d5cace2e5e15

circostanze che non siano indispensabili a individuare la domanda (vedi Cass. civile n. 7293/21). Non occorrono, inoltre, formule sacramentali, dovendosi ricostruire il contenuto della domanda mediante un'interpretazione complessiva dell'atto, che consenta di identificarne l'oggetto e il fondamento sostanziale (cfr. Cass. civile n. 29149/18).

Nel caso di specie, la citazione individua il rapporto di mediazione intercorso tra le parti e la compravendita immobiliare cui esso si riferisce, addebitando all'agenzia di avere presentato l'immobile come libero e di avere omesso di informare l'acquirente dell'esistenza della locazione. A tale condotta l'attrice riconduce le conseguenze pregiudizievoli dedotte, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 44.880,00, di cui € 4.880,00 corrispondenti alla provvigione, € 20.000,00 per "danno morale e disagi" ed € 20.000,00 per "malafede contrattuale".

Risultano pertanto identificabili tanto il comportamento posto a fondamento della responsabilità prospettata quanto il provvedimento richiesto.

Nè l'impiego dell'espressione "malafede contrattuale", pur inidonea di per sé a individuare un'autonoma conseguenza dannosa, rende assolutamente incerta la domanda, il cui contenuto deve essere ricostruito alla luce dell'intera esposizione.

Quanto all'asserita genericità delle allegazioni sulle concrete conseguenze pregiudizievoli, esse, così come la prova della loro esistenza, della loro derivazione causale dalla condotta contestata e della loro consistenza economica, attengono alla fondatezza della pretesa risarcitoria e vanno valutate nel merito, non determinando con tutta evidenza alcuna nullità dell'atto introduttivo.

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 591670f7e2686417cf87d5cace2e5e15

L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata.

Nel merito la domanda proposta dall'attrice è infondata e non merita pertanto accoglimento.

Ed invero va rammentato in punto di diritto che il mediatore immobiliare è tenuto a svolgere la propria attività secondo la diligenza qualificata richiesta dalla natura professionale della prestazione ai sensi dell'art. 1176, co. 2 c.c.. L'obbligo informativo previsto dall'art. 1759, co. 1 c.c., letto congiuntamente ai doveri di correttezza e buona fede, comprende le circostanze conosciute o conoscibili mediante la diligenza ordinariamente esigibile dal professionista, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare. Il mediatore deve quindi comunicare le informazioni suscettibili di incidere sulle determinazioni dei contraenti e astenersi dal fornire notizie non veritiere o dal presentare come certe circostanze non controllate. La disciplina tutela l'interesse delle parti a valutare consapevolmente la convenienza e i rischi dell'operazione, evitando che una rappresentazione inesatta o incompleta della realtà le induca ad assumere un vincolo che altrimenti non avrebbero assunto o avrebbero accettato a condizioni differenti (vedi Cass. civile n. 27482/19).

L'eventuale omissione informativa può quindi determinare la responsabilità del mediatore anche quando la compravendita sia stata successivamente perfezionata, dovendo la verifica dell'adempimento riguardare il momento della conclusione dell'affare, intesa come assunzione di un vincolo giuridicamente rilevante, mentre le conseguenze risarcitorie devono essere individuate in relazione al concreto pregiudizio derivato dall'informazione mancante (cfr. Cass. civile n. 11371/23).

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 59167017e2686417cf87d5cace2e5e15

Orbene nel caso di specie l'attrice ha fondato la domanda sull'assunto che l'agenzia le avesse rappresentato l'immobile come libero, celando l'esistenza della locazione, appresa soltanto dopo la stipulazione del rogito.

E tuttavia tale ricostruzione non ha trovato conferma nelle risultanze istruttorie.

Posto infatti che allorché si voglia dare la prova di un contratto o di una clausola di esso in conformità di quanto risultante da atto scritto, non al fine di regolarne gli effetti tra i contraenti, bensì solo per provare un semplice fatto storico, influente sulla decisone della lite tra uno dei contraenti ed un terzo estraneo, non vigono i limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale sanciti dall'art. 2722 c.c. (vedi Cass. civile n. 1700/85), si osserva che la teste [redacted] ha riferito di avere partecipato alle visite dell'immobile insieme alla titolare dell'agenzia svoltesi tra l'estate e l'autunno del 2020 e di ricordare che l'accesso era stato consentito dall'inquilino che vi abitava con la famiglia; ha poi precisato che, alla presenza dell'attrice e della madre, la titolare aveva indicato gli occupanti come inquilini e ha confermato che la [redacted] informata della loro presenza, aveva manifestato la volontà di acquistare.

La teste [redacted] ha inoltre confermato di avere curato gli appuntamenti per le visite, concordandoli con gli inquilini.

Dalle predette deposizioni emerge dunque che - contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice - la situazione locativa le era stata resa nota già nella fase delle trattative, anteriore alla formulazione della proposta poi accettata.

Tale ricostruzione in fatto trova altresì conferma nella documentazione relativa alla messaggistica intercorsa tra le odierne parti in causa, prodotta

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 591670f7e2686417cf87d5cace2e5e15

da parte convenuta e non contestata (vedi documento n. 3 di cui al fascicolo di parte convenuta), avente ad oggetto richieste di chiarimenti sul contratto e sugli accordi con gli occupanti.

A ciò va aggiunto che con il rogito del 17/12/2020 l'attrice ha accettato una consegna differita dell'immobile e ha provveduto in pari data al pagamento della provvigione, tenendo una condotta chiaramente incompatibile con l'asserita scoperta della locazione solo "dopo la stipula notarile".

Non può pertanto affermarsi una responsabilità della parte convenuta.

Nè appaiono sussistere nesso causale e danni lamentati, laddove in tema di responsabilità contrattuale grava pur sempre sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore in quanto l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. Cass. civile nn. 12354/09 e 21140/07).

Quanto ai danni, il diritto al ristoro ed alla reintegrazione patrimoniale nasce soltanto con il verificarsi di un pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato, così come il lucro cessante, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall'inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta.

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5916707e2686417cf87d5cace2e5e15

A mente dell'art. 1223 c.c., in caso di inadempimento, il soggetto inadempiente è infatti obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta non esattamente adempiente e, in particolare, a risarcire il creditore per la perdita subita consistente nella perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato e per il mancato guadagno, ossia la mancata acquisizione, da parte del danneggiato, di valori economici (cc.dd. danno emergente e lucro cessante), mentre la dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte hanno chiarito che tra inadempimento e danno è necessario che sussista un nesso di causalità, escludendo dal risarcimento le conseguenze dell'inadempimento che non ne siano immediatamente dirette.

Il danno, insomma, deve essere stato cagionato in modo diretto dall'inadempimento e non da altre cause, con l'ulteriore specificazione che il danno è da considerarsi causato dall'inadempimento se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (la ccdd. teoria condizionalistica) e sempre che sia configurabile come conseguenza normale e naturale dell'inadempimento (teoria della causalità adeguata).

Non può pertanto revocarsi in dubbio che nella fattispecie in esame spetta pur sempre all'attrice provare sia la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento della controparte e l'evento dannoso lamentato sia l'esistenza di quest'ultimo.

E tuttavia tale onere probatorio non è stato in alcun modo soddisfatto, atteso che l'attrice si è limitata ad allegare del tutto genericamente la "violazione delle buon fede contrattuale", espressione che qualifica la condotta

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 591670f7e2686417cf87d5cace2e5e15

attribuita alla convenuta, ma non identifica alcuna autonoma conseguenza dannosa.

Nè al riguardo può sopperire una liquidazione equitativa, posto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., da luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. Cass. civile n. 13288/07).

Per quanto concerne inoltre i lamentati danni "moral[i]" e i "disagi", si osserva che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda,

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 591670f7e2686417cf87d5cace2e5e15

la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.

L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge.

Ed i casi "previsti dalla legge", secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., vanno individuati nelle seguenti ipotesi: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad esempio nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5916707e2686417cf87d5cace2e5e15

individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudicante (vedi Cass. civile n. 20684/09).

Il danno non patrimoniale, tuttavia, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre un danno conseguenza (cfr. Cass. civile nn. 8827/03, 8828/03 e 16004/03) che deve essere allegato e provato.

Va, infatti, disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento", atteso che la stessa, enunciata dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 184/1986, è stata invero superata dalla successiva sentenza n. 372/1994.E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (vedi Cass. civile, sez. un., n. 26972/98).

Ne consegue che è ben possibile che la persona fisica abbia titolo al risarcimento del danno non patrimoniale qualora l'altrui condotta ne leda i diritti immateriali della personalità, quali sono i diritti all'immagine, alla reputazione e all'identità, ma anche con riferimento a tale tipo di danno la parte danneggiata non può sottrarsi all'onere di allegazione e prova.

E tuttavia nel caso di specie l'attrice ha del tutto omesso di allegare le principali circostanze del caso concreto, non consentendo al giudicante di valutare né l'an né il quantum del danno asseritamente sofferto.

E ciò è altrettanto vero laddove si voglia ricondurre il pregiudizio lamentato dalla [redacted] alla fattispecie del c.d. danno esistenziale, atteso per un verso

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5916707e2686417cf87d5cace2e5e15

che quest'ultimo, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio ma rientrando nel danno non patrimoniale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato, richiedendosi, nei casi in cui sia risarcibile come danno non patrimoniale, che sussista da parte del richiedente l'allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio asseritamente sofferto (cfr. Cass. civile, sez. un., n. 3677/09), e per altro verso che non sono meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, in quanto, al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale (vedi Cass. civile, sez. un., n. 26972/08).

Resta assorbita la domanda di manleva svolta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata in causa.

Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra l'attrice e la parte convenuta e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14. Quanto alle spese sostenute dalla terza chiamata in garanzia, le stesse, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite (vedi Cass. civile n. 23552/11), ovvero

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 591670f7e2686417cf87d5cace2e5e15

nel caso di specie l'attrice e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14.

Non sussistono infine i presupposti per l'affermazione di una responsabilità processuale aggravata dell'attrice, atteso che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c. postula che la parte istante abbia quanto meno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (vedi ex multis Cass. civile nn. 27383/05 e 21393/05), laddove la parte convenuta non ha dedotto alcunchè in ordine alla concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma - Sezione X Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] s.r.l. e con la chiamata in causa di [redacted] s.p.a., così provvede:

- rigetta la domanda;

- condanna l'attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.616.00, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed IVA e CPA come per legge;

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 59167f0f7e2686417cf87d5cace2e5e15

- condanna l'attrice al pagamento, in favore della terza chiamata, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.616.00, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, 30/10/2026.

Il Giudice Unico

Dott.ssa Caterina Bordo

Firmato Da: CATERINA BORDO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 591670f7e2686417cf87d5cace2e5e15